

FOGLIO INFORMATIVO**FINANZIAMENTO**

Ai sensi del Bando per l'assegnazione di agevolazioni finanziarie finalizzate al sostegno di investimenti per la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli di cui al FEASR - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.01 di cui al D.d.s. 19 novembre 2021 - n. 15804

Numero 1**Data ultimo aggiornamento 23/11/2021****Sezione 1. Informazioni sull'Intermediario**

Denominazione e forma giuridica	FINLOMBARDA S.p.A.
Sede legale e direzione generale	Via T. Taramelli 12 20124 – Milano
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano	01445100157
Numero di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 Testo Unico Bancario	124
Telefono	+39.02.760.441
Telefax	+39.02.780.819
Sito Internet	www.finlombarda.it
E-mail	informazioni@finlombarda.it
PEC	finlombarda@pec.regione.lombardia.it



Sezione 2. Caratteristiche e rischi tipici

2.1 Caratteristiche

L'intervento finanziario è rivolto alle imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono ammissibili all'intervento finanziario le imprese che abbiano selezionato, in fase di presentazione della Domanda, l'Intermediario Finanziario Convenzionato con Finlombarda S.p.A. Quest'ultima opera in qualità di gestore del Fondo Credito istituito con d.g.r. n X/5016 del 11/04/2016 per l'erogazione dei finanziamenti a valere sull'Operazione 4.2.01, "Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli", del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 e il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo: www.finlombarda.it.

Non sono ammesse all'intervento finanziario le imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Reg. (UE) n 651/2014 della Commissione.

Non sono ammesse all'intervento finanziario le imprese in possesso dell'attestato della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo professionale), ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 20732 del 16.02.2005, anche sotto condizione, rilasciato dall'Ente competente, ad eccezione delle società cooperative, delle società riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006 e delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare mediante:

- contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute;
- il conferimento per obbligo statutario di quantitativi di materia prima da parte di produttori che siano soci dell'impresa di trasformazione.



Per essere ammessi all'intervento finanziario, almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal Soggetto Beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale condizione non si applica alle cooperative agricole, alle società riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge 296/2006, e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. La quantità contrattualizzata e/o conferita dai soci deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale.

Per ogni Soggetto Beneficiario, il massimale di spesa ammissibile ad Agevolazione nell'ambito dell'Operazione 4.2.01 è pari a euro 5.000.000 per singola Domanda ai sensi del Bando e ad euro 15.000.000 per l'intero periodo di programmazione 2014-2020.

La spesa minima ammissibile è pari a euro 1.000.000.

L'intervento finanziario complessivo, comprensivo della quota parte relativa al finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario convenzionato, copre il 100% del piano di spesa complessivo ammesso mediante:

1. una sovvenzione in conto capitale, pari al 20% del piano di spesa complessivo ammesso;
2. un Finanziamento agevolato a valere su risorse del Fondo Credito stipulato con Finlombarda S.p.A. pari al 32% del piano di spesa complessivo ammesso avente le seguenti caratteristiche:
 - a. tasso d'interesse nominale annuo fisso pari allo 0,5%;
 - b. durata massima del periodo di ammortamento pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento che dovrà avere durata massima di 3 anni.

- 
- 
3. un finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario Convenzionato che dovrà avere importo pari al 48% dell'importo ammesso all'Intervento Finanziario avente le seguenti caratteristiche:
 - a. tasso base oltre uno spread che varierà in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Beneficiario dall'Intermediario Convenzionato;
 - b. durata massima del periodo di ammortamento pari a 10 anni, oltre l'eventuale periodo di pre-ammortamento che dovrà avere durata massima di 3 anni.

L'intervento finanziario agevolato, costituito dalle componenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, copre quindi il 52% del piano di spesa complessivo ammesso.

L'intensità di aiuto complessiva massima concedibile, quantificata in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è pari al 30%.

Sono ammissibili ad Agevolazione le seguenti voci di spesa:

1. costruzione o miglioramento di immobili connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica;
2. acquisto di nuovi impianti e macchinari, compresi impianti telefonici, hardware, software e macchinari di laboratorio, anche finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica;
3. acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati, anche finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica.

Sono ammesse inoltre:

- le spese generali per la progettazione, la direzione dei lavori e la certificazione degli impianti;
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR;
- le spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

Il Contratto di finanziamento con l'Intermediario Convenzionato si configura come un requisito per la stipula del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito.

Il Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito viene erogato da Finlombarda totalmente con mezzi messi a disposizione a valere sul Fondo stesso; il Contributo a fondo perduto è erogato direttamente da Regione Lombardia; il finanziamento a valere sulle risorse dell'Intermediario convenzionato è erogato direttamente dall'Intermediario.

L'Agevolazione segue quanto previsto dal Bando di cui al Decreto n. 15804 del 19 novembre 2021, consultabile sul sito internet di Finlombarda alla sezione "Finanziamenti e servizi".

2.1.1 Garanzie

Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, conformemente alla D.G.R. n. 4456/2021, è definito il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento a valere sul Fondo Credito, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa.

Alle Imprese Consolidate, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:



Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Esito	Quadro cauzionale previsto dal Credit Scoring per domande presentate entro il 31.12.2022
1	1	Ammissibile	Ammissibile senza garanzia
2	2		
3			
4			
5	3		
6			
7			
8	4		Ammissibile con garanzia 25% del Finanziamento
9			Ammissibile con garanzia 45% del Finanziamento
10			Ammissibile con garanzia 75% del Finanziamento
11	5	Non ammissibile	Non ammissibile
12			

In caso di Start-Up, al Soggetto Richiedente viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale illustrati nella tabella seguente:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale per domande presentate entro il 31.12.2022	Punteggio Credit Scoring per Start-Up
Classe 1	Ammissibile senza garanzia	≥ 80
Classe 2	Ammissibile con garanzia pari al 25% del valore del Finanziamento concesso	≥ 70 ; < 80
Classe 3	Ammissibile con garanzia pari al 45% del valore del Finanziamento concesso	≥ 60 ; < 70
Classe 4	Ammissibile con garanzia pari al 75% del valore del Finanziamento concesso	≥ 50 ; < 60

In attuazione della D.G.R. n. 4456/2021, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:





- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario - D. Lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero da soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- c) fidejussione rilasciata da persone fisiche in caso di applicazione del modello di "credit scoring per start-up";
- d) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al Soggetto Richiedente (cd. "Impresa Sponsor"): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei soggetti richiedenti l'Agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno N. 2 bilanci approvati;
- e) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 – Cauzione e iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS a condizione che la stessa sia in possesso di rating (con giudizio in ambito "Investment grade") rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- f) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere esclusivamente rappresentati da titoli emessi dallo Stato Italiano;
- g) garanzie reali, corredate da adeguate coperture assicurative, (da perfezionarsi contestualmente o successivamente alla contrattualizzazione) nella forma di ipoteca su immobili di proprietà del Soggetto Beneficiario e/o di una impresa terza, a fronte di finanziamenti di importo non inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila) oppure a fronte di programmi di spesa che prevedono l'acquisto di beni immobili.

Ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021, ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento, è possibile presentare:

- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
- b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo del Finanziamento¹.

Il Soggetto Beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, alternativamente:

- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel decreto di concessione;
- b) Garanzia a integrale copertura della quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione. Qualora la percentuale di Garanzia richiesta sul Finanziamento concesso sia superiore alla quota di Finanziamento da erogare a titolo di anticipazione², il Soggetto Beneficiario dovrà presentare, nella domanda di pagamento di saldo di cui al paragrafo 21.2 del Bando, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

2.2 Principali rischi

Di seguito si riportano i principali rischi ai quali il Soggetto Beneficiario risulta soggetto in merito al Finanziamento a valere sul Fondo Credito:

Rischi connessi alle variazioni del tasso di interesse

¹ A titolo esemplificativo, se è richiesta una Garanzia pari all'80% del valore del Finanziamento, è ammissibile una Garanzia costituita per il 60% (del valore del Finanziamento) da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% (del valore del Finanziamento) da Garanzia reale (o altra forma di Garanzia).

² Pertanto nei casi di ammissibilità con garanzia pari al 75% o all'80% del Finanziamento.





Nessun rischio di tasso in quanto la misura prevede un finanziamento a tasso fisso ed invariabile pari allo 0,5%.

Rischi operativi

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di mancato rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dal contratto, dovuti ad insufficienza di risorse e/o a problemi tecnici – operativi legati alla gestione dell'impresa, che possono, ad esempio, comportare l'impossibilità di:

- fornire la documentazione necessaria nel rispetto delle tempistiche previste;
- garantire l'esecuzione del progetto finanziato;
- comunicare i dati per il monitoraggio dell'attività;
- assicurare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione del progetto.

Rischi connessi alle variazioni delle condizioni economiche

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di eventuali variazioni delle condizioni economiche, non dipendenti da Finlombarda S.p.A., ad esempio relative alle spese di gestione del conto corrente bancario di riferimento, alle spese postali correlate alle comunicazioni obbligatorie a cura dell'impresa finanziata.

Rischi connessi alle variazioni della normativa generale di riferimento

L'impresa finanziata è soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa di riferimento (leggi regionali e/o altre leggi) modifichino e/o rendano meno vantaggioso il contratto di Finanziamento stipulato, ad esempio se posto a confronto con le nuove opportunità di Finanziamento.

Rischi connessi alle variazioni della normativa fiscale

Tutte le imposte e tasse, anche future, sono a carico dell'impresa finanziata; la stessa è pertanto soggetta al rischio che eventuali variazioni della normativa fiscale di riferimento, rendano meno vantaggioso il contratto di Finanziamento stipulato.

Rischi connessi alle variazioni delle garanzie rilasciate (laddove sono state richieste garanzie)

L'impresa finanziata è soggetta al rischio di sostituzione della garanzia rilasciata a supporto del Finanziamento ricevuto nel caso di default o decadenza dall'attività del soggetto garante fintanto che il Finanziamento risulti in essere e non sia interamente rimborsato.



**Sezione 3. Condizioni economiche**

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (1)		
0,5 %		
VOCI	COSTI	
Importo	<p>L'Intervento finanziario complessivo copre il 100% del totale delle spese di Progetto ammesse, da un importo minimo di 1.000.000 euro fino ad un importo massimo pari a 5.000.000 di euro (con un massimo di 15.000.000 di euro per l'intero periodo di programmazione 2014-2020), e si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none">- una quota pari al 20% a titolo di Contributo a fondo perduto;- una quota pari al 32%, a titolo di Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito, che può variare da un minimo di 320.000 euro a un massimo di 1.600.000 euro;- una quota pari al 48%, a titolo di finanziamento dell'Intermediario convenzionato.	
Erogazione alle imprese	<p>Il Finanziamento agevolato a valere sul Fondo Credito è erogato in due tranches:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 50% a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto;2. saldo sulla base della rendicontazione finale delle spese ammissibili sostenute.	
Durata totale (in mesi)	Massimo 156 mesi.	
Di cui durata preammortamento (in mesi)	Massimo 36 mesi.	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	0,5%
	Tasso di interesse preammortamento annuo	0,5%
	Spread	Non previsto.
	Sanzioni	Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione dell'Agevolazione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.





		In caso di rinuncia, ad eccezione delle cause di forza maggiore, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire le eventuali somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati,	
	Tasso di mora	Nelle ipotesi di ritardato pagamento, gli importi dovuti saranno in ogni caso incrementati degli interessi moratori pari al tasso legale, a decorrere dalla data di originaria scadenza del pagamento sino a quella di effettiva restituzione delle somme dovute.	
SPESE	Spese per la stipula dei contratti	Istruttoria	€ 0
		Perizia Tecnica	€ 0
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione Pratica	€ 0
		Incasso rata	€ 0
		Invio comunicazioni	€ 0
		Spese per il recupero dei crediti e rimborso oneri	Sono a carico del Soggetto Beneficiario le spese sostenute da Finlombarda per il recupero del credito, unitamente agli interessi nella misura prevista per gli interessi di mora, dal giorno dell'esborso.
		Estinzione anticipata	€ 0
		Altro	€ 0
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	Francese	
	Tipologia di rata	Costante	
	Periodicità delle rate	Semestrale	

(1) In caso di acquisizione di garanzia reale sono a carico del Soggetto Beneficiario i costi notarili per la costituzione delle garanzie.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.finlombarda.it.





Sezione 4. Clausole contrattuali

Rinuncia

Nel caso il Soggetto Beneficiario intenda rinunciare, in tutto o in parte, alla realizzazione del progetto, deve darne immediata comunicazione all'Organismo Pagatore e al Responsabile di Operazione.

La rinuncia parziale alla realizzazione del progetto, in assenza di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale, è ammissibile fino al 30% della spesa ammessa.

In caso di rinuncia, il Soggetto Beneficiario dovrà restituire le eventuali somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali riconosciute di cui al paragrafo 30 del Bando.

La rinuncia non è ammessa qualora:

- a) il Soggetto Beneficiario sia già stato informato circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco e la rinuncia riguardi gli interventi che presentano irregolarità;
- b) sia già stata comunicata al Soggetto Beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Estinzione anticipata

È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

Decadenza dall'Agevolazione e Risoluzione del Contratto di Finanziamento

Il Beneficiario decade totalmente dall'Agevolazione concessa a seguito di:



- a. perdita dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 4 e 5 del Bando;
- b. mancata conclusione degli interventi entro il termine indicato al paragrafo 17, fatte salve le possibilità di proroga di indicate al paragrafo 18 del Bando;
- c. realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore al 70% della spesa ammessa e comunque inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3 del Bando;
- d. realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- e. mancata autorizzazione della variante tale da comportare una spesa ammissibile inferiore alla soglia minima di cui al paragrafo 8.3 del Bando e/o un punteggio inferiore al minimo di cui al paragrafo 10 del Bando o tale per cui la domanda iniziale non sarebbe stata finanziata;
- f. mancato rispetto degli impegni essenziali di cui al paragrafo 29.1 del Bando;
- g. violazione del divieto di cumulo come stabilito al paragrafo 9 del Bando;
- h. non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- i. esito negativo dell'eventuale controllo ex post di cui al paragrafo 26 del Bando.
- j. risoluzione del presente contratto, intervenuta nei 3 (tre) anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento a valere sul Fondo Credito.

Il Beneficiario decade solo parzialmente dall'Agevolazione concessa a seguito di mancato rispetto degli impegni accessori di cui al paragrafo 29.2 del Bando, oltre che nel caso di violazione degli impegni essenziali di cui al paragrafo 29.1 del Bando, numeri 12), 13), 14) e 15).

Il Contratto di Finanziamento si intende risolto:

- 1) a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- 2) qualora, per l'intera durata del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario abbia ridotto unilateralmente le garanzie prestate;
- 3) a seguito dell'assoggettamento del Soggetto Beneficiario a procedure concorsuali, per l'intera durata del Finanziamento, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del Soggetto





Beneficiario, nonché qualora il Soggetto Beneficiario versi in una situazione di “impresa in difficoltà” come definita al paragrafo 4 del Bando;

- 4) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;
- 5) in caso di mancato rispetto di quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, fino alla completa restituzione del Finanziamento a valere sul Fondo Credito e di mancato rispetto dell'obbligo a prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa;
- 6) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui al paragrafo 16 e al paragrafo 21.2.2, comma 5) del Bando.

La risoluzione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito entro i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento comporta la decadenza dall'Agevolazione. Successivamente a tale data, la risoluzione del Contratto di Finanziamento non comporterà la decadenza dal Contributo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Fermo quanto di seguito previsto, la chiusura del rapporto avviene il giorno del rimborso definitivo del Finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori. In caso di estinzione anticipata o di rinuncia (qualora siano state già erogate quote del Finanziamento) su richiesta del Soggetto Beneficiario, Finlombarda provvede alla chiusura del rapporto entro 60 gg dalla ricezione della relativa richiesta.

Reclami

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario può presentare reclamo a Finlombarda, all'attenzione del "Responsabile gestione reclami", tramite una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: reclami@finlombarda.it;
- b) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: finlombarda@pec.regione.lombardia.it;
- c) inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo di Finlombarda S.p.A. c.a. Responsabile Gestione Reclami, Via Taramelli, 12 - 20124 Milano.

Se il Soggetto Beneficiario non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta o non l'abbia ricevuta nel termine di 60 giorni dalla richiesta, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, deve rivolgersi ad un organismo di mediazione tra quelli iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine il Soggetto Beneficiario potrà, alternativamente rivolgersi ad uno dei seguenti organismi di mediazione:

1. all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), seguendo la procedura disciplinata sul sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it> o rivolgendosi alle Filiali della Banca d'Italia. L'Arbitro è competente a condizione che:

- l'importo richiesto non sia superiore ad euro 200.000,00 se il Soggetto Beneficiario chiede una somma di denaro;
- in ogni caso e senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo a Finlombarda.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

2. al Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, seguendo la procedura disciplinata sul sito del Conciliatore <http://www.conciliatorebancario.it>.



LEGENDA

Agevolazione	Il Finanziamento e il Contributo concessi ed erogati ai sensi del Bando.
Bando	Il bando di cui al Decreto n. 15804 del 19 novembre 2021 con i relativi allegati.
Contributo	La quota di Agevolazione concessa ed erogata a titolo di contributo a fondo perduto.
Domanda	La domanda di partecipazione al Bando presentata dal Soggetto Richiedente.
ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)	L'importo corrispondente alla quantificazione monetaria dell'aiuto insito nell'Agevolazione, costituito, per l'Agevolazione concessa ai sensi del Bando, dalla somma dell'aiuto legato al Contributo e di quello relativo al Finanziamento agevolato.
Finanziamento	Il finanziamento concesso in attuazione del Bando a valere sul Fondo Credito gestito da Finlombarda ed erogato a titolo di finanziamento a tasso agevolato.
Fondo Credito	Il Fondo istituito dalla D.G.R. n. 5016/2016 gestito da Finlombarda.
Garanzia	La garanzia ai sensi dell'Allegato 3 del Bando a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021.
Impresa Consolidata	Impresa che sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della Domanda.
Intermediario Finanziario Convenzionato o Intermediario Convenzionato	La banca che ha sottoscritto apposita convenzione con Finlombarda per l'erogazione dei finanziamenti a copertura del 48% delle spese ammissibili delle Domande a valere sul Bando.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.
Organismo Pagatore	L'Organismo Pagatore regionale (OPR), ossia la struttura, interna a Regione Lombardia, che si occupa del pagamento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea alle aziende agricole lombarde.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "posticipato" o "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.



Quota interessi	Quota della rata costituita dall'importo degli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Responsabile di Operazione	Il Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi individuato come responsabile del Bando dal decreto n. 6196 del 22 luglio 2015, così come aggiornato dal decreto n. 12336 del 17 settembre 2021.
Soggetto Beneficiario	Il soggetto destinatario delle agevolazioni concesse a valere sul Bando.
Soggetto Richiedente	Il soggetto che presenta la Domanda.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Start up	L'impresa che abbia avviato la propria attività da non oltre tre anni e non sia in possesso di almeno n. 2 bilanci ovvero n. 2 dichiarazioni fiscali rispetto alla data di presentazione della Domanda.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso di interesse dovuto sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
TUB	Il Testo Unico Bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii

